



FONDO EUROPEO
AGRICOLO
PER LO SVILUPPO
RURALE:
*L'Europa investe nelle
zone rurali*



MINISTERO DELLE
RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E
FORESTALI



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



METODO LEADER



PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Asse IV Leader -Misura 4.1.3
AZIONE 1 "RICETTIVITÀ TURISTICA"
INTERVENTO 3 "REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI LETTO IN AGRITURISMO"

Piano di Sviluppo locale 2007-2013
del Gruppo di Azione Locale Torre Natisone GAL

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI LETTO IN AGRITURISMI

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 84.04 del 23 gennaio 2013)

Tarcento, 23 gennaio 2013

Il Presidente
Mauro Veneto

Sommario

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.	3
Art. 2 – Definizioni.	3
Art. 3 - Area di intervento.	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari.	5
CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	6
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.	6
Art. 6 - Interventi finanziabili.	7
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	7
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.	8
CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	10
Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.	10
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.	10
5. CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	11
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	11
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.	13
Art. 13 – Concessione del contributo.	14
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).	14
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.	15
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	15
Art. 17 – Varianti	18
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI.....	18
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.....	19
Art. 19 - Controlli.	20
CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO.....	20
Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.....	21
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.....	21
CAPO VII – NORME FINALI	21
Art. 22 – Controversie.	21
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.	21
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.	22
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.	22
Elenco allegati.....	23

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 1 "Ricettività turistica", con riferimento all'Intervento 3 "Realizzazione di nuovi posti letto in agriturismo", previsto dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale (GAL) Torre Natisonone GAL, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dallo Stato italiano.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti alla creazione di nuovi posti letto per lo svolgimento di attività di ospitalità agrituristica nell'ambito di interventi volti a :
 - favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la multifunzionalità in agricoltura;
 - perseguire l'obiettivo del recupero delle strutture aziendali esistenti al fine di agevolare la permanenza delle attività agricole tramite l'integrazione dei redditi famigliari e la creazione di nuove opportunità di lavoro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale;
 - valorizzare indirettamente i prodotti tipici con particolare riguardo ai prodotti biologici;
 - tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
 - aumentare il numero dei posti letto presenti sul territorio;
 - incentivare la partecipazione femminile alla gestione dell'impresa agricola.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) attività agrituristica: l'attività di ricezione e ospitalità, ai sensi della Legge regionale 22 luglio 1996 n. 25 ("Disciplina dell'agriturismo") e del D.P.Reg. 11 ottobre 2011, n. 234/Pres "Regolamento recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'art. 5 della L.R. 22 luglio 1996 n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)", esercitata, nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se società cooperativa, iscritta altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;
 - b) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - c) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente bando;
 - d) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile o di un gruppo omogeneo di iniziative;
 - e) aree rurali C e D: le aree rurali individuate nell'Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale della

- Regione Friuli Venezia Giulia;
- f) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
 - g) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
 - h) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
 - i) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
 - j) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
 - k) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
 - l) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
 - m) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica l' dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
 - n) giovane agricoltore: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per a data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del presente bando;
 - o) imprenditoria femminile (ai sensi della legge 215/1992): l'impresa individuale la cui titolare è una donna; le società di persone e le società cooperative costituite da donne in misura non inferiore al 60%; le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne;
 - p) imprenditore agricolo professionale (IAP): colui il quale è in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazione;
 - q) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
 - r) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
 - s) lavori di ammodernamento ed adeguamento: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l'esercizio dell'attività ricettiva nei locali destinati a tale attività attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19. L'ampliamento non può eccedere il 30% della volumetria dell'edificio preesistente.
 - t) superamento barriere architettoniche: le strutture agrituristiche adibite ad ospitalità per soggiorno devono prevedere che almeno il 10 % dei posti letto sia accessibile a persone diversamente abili, con un minimo di un posto letto per ogni struttura agriturbistica. L'obbligo non ricorre ove il numero di posti letto sia inferiore a 10 unità;
 - u) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore;
 - v) l'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005 e dell'art. 34 del Regolamento generale del PSR n. 040/Pres del 28.02.2011, sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento;
 - w) nuovi posti letto: i posti letto realizzati nell'ambito di aziende agricole che avviano un'attività di alloggio agriturbistico o gli ulteriori posti letto realizzati da operatori agriturbistici già esistenti che risultano aggiuntivi rispetto a quelli già oggetto di autorizzazione comunale;
 - x) ricezione e ospitalità: l'attività con cui l'operatore agriturbistico mette a disposizione dei propri

clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attività di alloggio agriturismo. Per ciascuna azienda agrituristica il numero massimo di posti letto è trenta, eventualmente elevabile a quaranta qualora almeno dieci posti siano in unità abitative indipendenti costituite da monolocali o appartamenti;

- y) alloggio agriturismo (in spazi chiusi): l'attività esercitata in locali aziendali appositamente predisposti che possono essere costituiti da stanze singole, monolocali o appartamenti composti di più stanze a prescindere che il servizio sia o meno comprensivo della prima colazione o del trattamento di mezza pensione o di pensione completa. Le caratteristiche dei locali sono quelle previste per gli immobili adibiti a civile abitazione;
- z) autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996, il Comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attività agrituristica, autorizza l'operatore agriturismo all'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL:
COMUNI AREA D DEL PSR: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana;
COMUNI AREA C DEL PSR: Attimis, Cividale del Friuli, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Beneficiari dell'aiuto sono le imprese agricole che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) siano iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competenti per territorio;
 - b) con sede operativa oggetto di intervento, ai sensi del presente bando, localizzata in uno dei Comuni di cui all'articolo 3;
 - c) siano proprietari degli immobili o titolari di altro diritto reale o personale, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lett. a.5) e a.6) del presente bando;
 - d) aventi, alla data di presentazione della domanda, la Superficie Agricola Utile (S.A.U.) collocata prevalentemente nell'area di intervento del presente bando;
 - e) aventi, alla data di presentazione della domanda, almeno una U.T.E. (Unità Tecnico Economica) collocata nell'area di intervento del presente bando;
 - f) siano iscritte all'Elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 7 della L.R. 25/1996 e, solamente per le imprese già esercenti l'attività agrituristica, siano anche in possesso della prescritta autorizzazione comunale.
2. In caso di proprietà o nel caso di diritto reale o personale, il richiedente dovrà avere acquisito l'assenso scritto da parte di tutti gli altri soggetti che vantano diritti sull'immobile oggetto di contributo allegando alla domanda di aiuto la dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che lo autorizza:
 - a) alla presentazione della domanda;
 - b) all'esercizio dell'attività di alloggio agriturismo a cui la domanda è finalizzata;
 - c) all'esecuzione degli interventi previsti dalla domanda.

Saranno considerate inammissibili le "domande di aiuto incrociate" ovvero le domande presentate da

ciascuno dei comproprietari con l'assenso degli altri e sullo stesso immobile in comproprietà.

3. Le imprese agricole devono occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D). L'unità lavorativa è calcolata sulla base delle indicazioni definite dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005¹.
4. Non potrà essere individuato come beneficiario il nudo proprietario dell'immobile oggetto della domanda di aiuto.
5. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto all'articolo 18, comma 1, lett. a.5) e a.6) del presente bando.
6. Nel caso di avvio di nuova attività agrituristica la conclusione dell'intervento è subordinata all'effettivo avvio dell'attività come indicato all'articolo 15, comma 5.

CAPO II - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto con altri aiuti concessi o ricevuti per la stessa spesa, fatti salvi i casi ammessi da specifica normativa;
 - b.3) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
 - b.4) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine finale, di cui all'art.11, commi 2 e 3;
3. Nel caso di lavori di carattere edilizio, saranno ammesse solo le operazioni ritenute cantierabili, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. u) del presente bando, al momento del rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN.

¹ I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiati a 0,35 ULA ($28/40 \times 6/12 = 0,35$)).

4. Saranno ammissibili gli interventi previsti da aziende in cui l'attività agrituristica è svolta in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca, che devono comunque rimanere principali.
5. Non saranno ammissibili le domande di aiuto che non presenteranno il requisito della sussistenza del rispetto dell'effetto incentivante di cui all'art. 2 comma 1 lett. v) del presente bando.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e nei limiti previsti dal D.P.Reg. 234/Pres. del 11 ottobre 2011 (art.4 comma 2²), sono diretti:
 - a) alla realizzazione di nuovi posti letto in nuove strutture ricettive;
 - b) alla realizzazione di ulteriori posti letto, in esercizi già esistenti.
2. Gli interventi ammissibili rispettano:
 - a) il limite minimo di spesa ammissibile pari ad euro 30.000,00;
 - b) il limite massimo di spesa ammissibile pari ad euro 60.000,00;
 - c) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7;
 - d) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - e) la normativa regionale vigente in materia di agriturismo (legge regionale 22 luglio 1996, n. 25).

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27/01/2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) lavori di ammodernamento ed adeguamento di cui all'art. 2 lettera s);
 - b) limitatamente ai lavori di ampliamento di cui all'art. 2 lettera s) citato la parte di spesa relativa ad ampliamento fino al limite massimo del 30% della volumetria dell'edificio preesistente;
 - c) fornitura di arredi, attrezzature e dotazioni per lo svolgimento della specifica attività fino ad un massimo di € 4.000,00 per posto letto;
 - d) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
2. Non sono ammissibili:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - b) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - c) acquisto di attrezzature o materiali usati;

² art.4 comma 2: Per ciascuna azienda agrituristica il numero massimo di posti letto è trenta, eventualmente elevabile a quaranta qualora almeno dieci posti siano in unità abitative indipendenti costituite da monolocali o appartamenti. Le caratteristiche dei locali sono quelle previste per gli immobili adibiti a civile abitazione e la dicitura da indicare nella targa esterna è alloggio agriturismo.

- d) acquisto di materiale di facile consumo, stoviglie, posate, pentolame ed oggetti di arredamento non funzionali all'ospitalità;
 - e) acquisto di materiale informatico (hardware e software) e di parabole satellitari per l'accesso ad internet;
 - f) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00;
 - g) acquisto di immobili e terreni.
3. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività ricettiva. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a) e b), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività ricettiva.
 4. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto cartacea di cui all'art. 11 comma 3.
 5. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante.
 6. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
 7. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTEGGIO (MASSIMO)
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE (INDICATORE)		
	Descrizione	Punteggio	
Richiedente	Domanda presentata da un giovane agricoltore	5	17
	Domanda presentata da una imprenditrice	5	
	Domanda presentata da Imprenditore agricolo professionale (IAP)	7	
Incremento dell'occupazione	Da 0,125 a 1 ULA	2	4
	Da 1,01 a 2 ULA	3	
	Più di 2 ULA	4	

Localizzazione investimento	Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio – zona D del PSR 2007-2013: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna , Stregna, Taipana.	8	9
	Localizzazione dell'investimento in Comuni con territorio incluso in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato 3 capo II al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G.(vedi art. 8 comma 3 lett. f)	1	
Creazione di nuovi posti letto	Oltre 10	3	3
	Da 6 a 10	2	
	Da 3 a 5	1	
Intervento	Previsione di servizi separati per ogni camera	3	4
	Aziende agricole biologiche certificate	1	
Contributi	Aziende che nei dieci anni precedenti l'intervento non hanno mai percepito contribuzione pubblica per attività agrituristica	3	3
TOTALE (punteggio massimo)			40

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi , si precisa quanto segue:
- per la definizione di imprenditoria giovanile si rimanda all'art.2 del presente bando. In tutti i casi i limiti di età si considerano con riferimento al momento della presentazione della copia cartacea di cui all'art. 11 comma 3 del presente Per la definizione di imprenditoria femminile si rimanda all'articolo 2 del presente bando;
 - imprenditore agricolo professionale (IAP): colui il quale è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni e che sarà autocertificato secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato G);
 - i punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA $(28/40*6/12=0,35)$). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando;
 - Il punteggio legato all'agricoltura biologica è attribuito alle aziende richiedenti che iscritte nell' "Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica" di cui all'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia). L'iscrizione in tale elenco deve essere già presente alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN e sarà autocertificato secondo il modello di

dichiarazione di cui all'Allegato G;

- e) I Comuni localizzati nelle aree maggiormente svantaggiate (zona D del PSR 2007-2013) sono i seguenti: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarpana;
- f) I Comuni con territori inclusi in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato IV al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G. sono i seguenti: Attimis-Faedis- Nimis- Taipana- Pulfero-Savogna-Lusevera-Cividale del Friuli- San Pietro al Natisone.

4. A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto che prevede il minor costo unitario per posto letto.

Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 200.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 88.000,00	€ 112.000,00	€ 200.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, secondo la seguente tabella:

TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	INTENSITA' CONTRIBUTO
Giovani con aziende nelle zone D	60 %
Altri imprenditori con aziende nelle zone D	50 %
Giovani in zone C	50 %
Altri imprenditori in zone C	40 %

2. Nel caso che i soggetti beneficiari di cui all' art. 4 abbiano già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.
3. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.
4. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 3 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

5. CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale SIAN di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione sarà consegnata in originale, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: TORRE NATISONE GAL s. cons. a r.l. - Via Frangipane, 3 - 33017 Tarcento (UD) (articolo 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Torre Natisone GAL, Misura 413, Azione 1 "Ricettività turistica", Intervento 3 "Realizzazione di nuovi posti letto in agriturismo".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) nel caso di imprese già esercenti un'attività di alloggio agriturismo, copia dell'autorizzazione comunale che abilita all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 9 della legge regionale 25/96;
 - c) autocertificazione relativa alla localizzazione della sede operativa e dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando, resa ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000;
 - d) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale o di godimento per un periodo compatibile con quanto indicato dall'art. 18 comma 1 lettera a.5) del presente bando. In caso di comproprietà, dichiarazione di assenso scritto dei comproprietari alla presentazione della domanda e all'attività ricettiva a cui la domanda è finalizzata, per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato A); Analoga dichiarazione dovrà essere presentata - tramite la compilazione del medesimo modello Allegato A) - dal titolare di un diritto reale di godimento e dal nudo

proprietario dell'immobile oggetto di contributo.

- e) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B1), contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8;
- f) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto all'attività ricettiva per la quale viene presentata la domanda di aiuto, ovvero che la conseguirà a seguito dell'intervento oggetto della domanda di aiuto cui la presente afferisce, anche con riferimento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche secondo lo schema di cui all'allegato B2;
- g) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b):
 - g.a) copia del progetto;
 - g.b) copia della richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi ovvero della DIA, già presentate al Comune entro la scadenza dei termini del bando;
 - g.c) se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edili;
 - g.d) la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;
 - g.e) la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità. La perizia, inoltre, garantisce il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto;
- h) per arredi, attrezzature e dotazioni: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato (di cui all'allegato D) in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011;
- i) per gli impianti: se sono previste anche opere edili, il costo viene inserito nella perizia di cui alla lettera g) del presente articolo; qualora gli interventi non riguardino opere edili, ma siano previsti solamente investimenti per impianti tecnologici, dovrà essere allegata la documentazione prevista alla lettera h) del presente articolo ;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006), secondo lo schema di cui all'Allegato E);
- k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato F) nella quale si attesti quanto segue:
 - k. a) che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - k. b) che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 - k. c) di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art 31 della L.R 7/2000 a fronte di rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici fra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione

dell'aiuto;

- k. d) che è in regola con il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
 - k. e) di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando;
 - k. f) che l'impresa svolge l'attività agrituristica e/o svolgerà l'attività agrituristica a seguito dell'investimento oggetto dell'aiuto in conformità alla normativa regionale di riferimento in tema di agriturismo;
 - k. g) che l'impresa è iscritta al Registro imprese della Camera di commercio competente per territorio ed al Registro degli operatori agrituristici della medesima;
- l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato G) nella quale si attesti quanto segue:
- l. a) il numero di giovani agricoltori presenti in azienda;
 - l. b) se il richiedente si configuri come impresa femminile o a prevalente partecipazione femminile;
 - l. c) il numero delle ULA complessive presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto;
 - l. d) il numero delle ULA rappresentate da donne coinvolte nelle attività aziendali al momento della presentazione della domanda di aiuto;
 - l. e) di essere Imprenditore Agricolo Professionale in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazione;
 - l. f) di non aver percepito contribuzione pubblica per attività agrituristica nei dieci anni precedenti l'intervento
 - l. g) di essere azienda biologica certificata.

7. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto e l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda cartacea di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali

controdeduzioni.

3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai beneficiari previo accertamento della regolarità contributiva DURC viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa: art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'anticipazione precedentemente erogata.
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento, art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);

- b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16;
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
 6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Il beneficiario potrà dare inizio agli interventi finanziati solo dopo il rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN.
2. Deve essere mantenuto il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'art. 2 comma 1 lett. v) del presente bando.
3. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro 12 mesi dalla data della decisione individuale di finanziamento di cui all'art 13 del presente bando, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
4. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
5. La conclusione delle operazioni di cui al comma 3 presuppone l'effettivo avvio dell'attività di alloggio agriturismo per la quale è stato concesso l'aiuto, l'agibilità dei locali e l'utilizzo dei beni mobili acquistati ai fini della attività ricettiva.
6. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
7. La conclusione delle operazioni di cui al comma 3 presuppone:
 - a) nel caso di nuova attività di alloggio agriturismo l'effettivo avvio dell'attività per la quale è stato concesso l'aiuto e il possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica secondo quanto previsto dalla L.R. 25/96;
 - b) nel caso di attività di alloggio agriturismo esercitata precedentemente alla domanda di aiuto, l'avvenuto aggiornamento delle autorizzazioni previste in relazione all'esercizio della specifica attività di ricezione e ospitalità.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;

- b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
 - f) carta di credito o bancomat
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito o bancomat, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, **la domanda di acconto** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo:
 - c1 opere edili (lavori) e assimilabili;
 - c2 arredi, attrezzature e dotazioni;
 - c3 spese generali;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari

opportunità e tutela dell'ambiente;

- f) per le opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
 - g) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando, con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - h) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, **la domanda di saldo** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) (fatture, pagamenti, elenco);
 - b) per le opere edili:
 - b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali;
 - 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - c) per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni:
 - c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del

D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;

- d) copia dell'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 7;
- e) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 – Varianti .

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti agli interventi possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate, come specificato dall'art. 35, comma 5 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristica tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 3 in maniera non eccedente l'intensità contributiva di cui all'art. 10, comma 1.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

a) Impegni essenziali:

- a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
- a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
- a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto di aiuto, per il periodo di **10 anni** dalla data della decisione individuale di finanziamento di cui all'art 13 del presente bando, e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo.
- a.6) conservare la destinazione d'uso dei beni mobili oggetto di aiuto, per il periodo di **5 anni** dalla data della decisione individuale di finanziamento di cui all'art 13 del presente bando, e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo
- a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni, al GAL e gli organi incaricati dei controlli, l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento e alla documentazione
- a.9) nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro dovrà essere mantenuto per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando;

b) Impegni accessori:

- b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
- b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
- b.4) Per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 1. la descrizione dell'intervento;
 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone"

rurali";

4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
6. l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Il logo e l'emblema di cui ai precedenti numeri 5 e 6 devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. f) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento di cui all'art. 6, comma 1;
 - d) il mancato rilascio o la revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
 - e) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.

1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
- f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
- g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- h) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (2010) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- i) Legge 20 febbraio 2006 n. 96 ("Disciplina dell'agriturismo"), applicabile in via subalterna quando non specificato diversamente dalla L.R. 25/96;
- j) Legge regionale 22 luglio 1996 n. 25 ("Disciplina dell'agriturismo"), e s.m.i.;
- k) DPR 11 ottobre 2011, n. 234/Pres" Regolamento recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'art. 5 della L.R. 22 luglio 1996 n. 25;

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 - Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Torre Natisone GAL -Via Frangipane 3 - 33017 Tarcento (telefono 0432 793295).
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL

(www.torrenatisonegal.it).

3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati

Allegato A): modello per l'assenso aventi diritto (comproprietari – titolari di diritti reali – nudo proprietario)

Allegato B1): relazione descrittiva dell'intervento

Allegato B2): dichiarazione di idoneità dell'immobile

Allegato C): modello di perizia asseverata;

Allegato D): modello di prospetto di comparazione tra preventivi;

Allegato E): dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis"

Allegato F): situazione impresa

Allegato G): dichiarazione punteggi